



Dott.ssa Patrizia Codecasa

NOTAIO
26900 Lodi - Via Garibaldi, 36
Tel. 0371/423770 - Fax 0371/421794
Email: pcodecasa@notariato.it
N. 33459 Fasc.

N.58906 Rep.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile.

In Lodi, Via Garibaldi n. 36.

Io sottoscritta dottoressa PATRIZIA CODECASA Notaio residente in Lodi ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione del verbale di assemblea straordinaria degli azionisti della società:

"SG COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT" o con sigla "SG COMPANY S.P.A. S.B." con sede in Milano Piazzale Guglielmo Oberdan n. 2/A, codice fiscale, partiva Iva e iscrizione presso la Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi numero 09005800967, Rea n. MI-2062801, con il capitale sociale sottoscritto e versato di Euro 1.209.274,40 (unmilione duecento novemiladuecentosettantaquattro virgola quaranta), originariamente deliberato in aumento ad Euro 4.221.955,80 (quattromilioniduecentoventunmilanovecentocinquantacinque virgola ottanta), attualmente deliberato in aumento sino alla concorrenza di Euro 2.029.093,00 (duemilioneventinovemilanoventatré virgola zero zero), come meglio infra specificato, società di diritto italiano, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor:

- VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO nato a Milano il giorno 8 ottobre 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, tale nominato in forza di assemblea parte ordinaria tenutasi in data odierna e conclusa alle ore 12,45 (dodici e minuti quarantacinque) che ha accettato la carica;

il quale, assunta la Presidenza dell'assemblea per designazione unanime degli intervenuti ed a sensi di statuto, mi ha designata Segretario per la redazione del verbale dell'assemblea tenutasi in audio-video conferenza, alla mia costante presenza, in data odierna.

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, a sensi di legge.

Io Notaio dò atto che in questo giorno, alle ore 14,00 (quattordici) si è riunita in prima convocazione l'assemblea degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Sede Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società; esame della relativa Relazione sulla Gestione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

REGISTRATO A
LODI

ATTI PUBBLICI

IL 3/05/2021
N. 3483 serie AT
con € 200,00.....

4. Nomina del nuovo Collegio Sindacale e determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

5. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2021-2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli 1, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27 e 28 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 12-bis dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Delibera sull'emissione degli strumenti finanziari previsti in sottoscrizione da Invitalia S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti

3. Delibera sull'aumento di capitale al servizio dell'operazione Double S.r.l.. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente dell'assemblea ha constatato:

* che l'assemblea è stata regolarmente convocata, con indicazione delle modalità di svolgimento della stessa in audio-video conferenza, a sensi di legge e di statuto, mediante pubblicazione sul sito internet della società in data 13 aprile 2021 e con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 14 aprile 2021, dato atto che il detto avviso di convocazione riporta che la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135 undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (TUF) con le modalità meglio descritte nell'avviso di convocazione medesimo;

* che non è pervenuta alla società alcuna domanda sulle materie all'ordine del giorno, nè alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ai sensi dello statuto sociale;

* che le azioni della società sono negoziate presso AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente signor VERDESCA DAVIDE FERRUCCIO ed il Consigliere MERONE FRANCESCO, collegati in video-conferenza ai sensi di legge e di statuto, avendo scusato la propria assenza i Consiglieri signori MELCHIONI ELENA ELDA LINA, MANTEGAZZA DAVIDE, SPINOLO LUIGI, PUGI SILVIA e ALTOMONTE CARLO;

- che per il Collegio Sindacale è presente il Presidente del Collegio dottor SABOLO ALESSANDRO, collegato in video-conferenza ai sensi di legge e di statuto, avendo scusato la propria assenza i Sindaci Effettivi signori CINOTTO ILARIA e PASTORI DIEGO;

- che è altresì collegato in video-conferenza con funzioni ausiliarie il Dottor VENTURA EMILIANO;

- che, agli effetti dei quorum costitutivi e deliberativi, l'attuale capitale della società è di Euro 1.209.274,40 (unmilione duecentonovemiladuecentosettantaquattro virgola quaranta) ed è diviso in numero 24.185.488 (ventiquattromilioni-

centoottantacinquemilaquattrocentoottantotto) azioni ordinarie prive di valore nominale;

- che alla data odierna la società non possiede azioni proprie;

- che è presente il rappresentante designato società "Aholding S.r.l." con sede in Ivrea Via Monte Navale n. 9, in persona della signora VIDRA CARLA, come previsto nell'avviso di convocazione di cui sopra;

- che è stata accertata la legittimazione delle deleghe; e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto e l'inesistenza di fatti che comportino la sospensione del diritto di voto;

- che erano presenti pertanto, numero 5 (cinque) azionisti portatori di complessive numero 12.418.947 (dodicimilioni-quattrocentodiciottomilanovecentoquarantasette) azioni ordinarie pari al 51,35% (cinquantuno virgola trentacinque per cento) di tutte le azioni in circolazione come risulta dall'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- che secondo le risultanze del libro soci aggiornato alla data del 31 marzo 2021, integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione della società, l'elenco nominativo degli azionisti con una partecipazione qualificata (ai sensi del regolamento AIM), pari almeno al 5% (cinque per cento) è il seguente:

* società "DL S.R.L." con sede in Milano, titolare di numero 10.000.000 (diecimilioni) azioni ordinarie;

* "ZEUS CAPITAL ALTERNATIVE GP" con sede in Lussemburgo, titolare di numero 2.800.000 (duemilioniottocentomila) azioni ordinarie.

Il Presidente ha dato atto di non essere a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali attualmente in vigore;

- che il Presidente ha comunicato ai partecipanti che i loro eventuali interventi sarebbero stati oggetto di verbalizzazione in sintesi e che è stata predisposta la registrazione dei lavori assembleari anche al fine di facilitare la verbalizzazione;

- che, nei termini di legge, sono stati messi a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede sociale e sul sito internet della società:

* l'avviso di convocazione, "Italia Oggi" del 14 aprile 2021";

* la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2021;

* la relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429 comma 2 Codice Civile;

* modulo per il conferimento della delega/subdelega e delle relative istruzioni di voto al rappresentante designato;

- che l'assemblea è stata validamente costituita, in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordi-

ne del giorno;

- che l'assemblea in parte ordinaria trattata a parte è iniziata alle ore 12,00 (dodici) di oggi, e, dopo la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, ha deliberato alle ore 12,45 (dodici e minuti quarantacinque) la trattazione della parte straordinaria per le ore 14,00 (quattordici), come da convocazione.

ESPOSIZIONE DEL PRESIDENTE:

Il Presidente, presa la parola, ha iniziato la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno - parte straordinaria, riferendo quanto segue:

"Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto sociale della società attualmente vigente.

In particolare il Presidente richiama l'attenzione dei presenti sull'opportunità di modificare la denominazione sociale in "SG COMPANY SOCIETA' BENEFIT S.P.A." e con sigla "SG COMPANY S.B. S.P.A."

In ordine al capitale sociale deliberato, il Presidente dà atto delle seguenti circostanze:

* l'aumento del capitale sociale a servizio della quotazione su AIM Italia dell'importo complessivo di Euro 372.500,00 (trecentosettantaduemilacinquecento virgola zero zero) e di cui all'assemblea straordinaria del giorno 27 giugno 2018, si è verificato per soli Euro 75.000,00 (settantacinquemila virgola zero zero);

* l'aumento del capitale sociale di cui al punto 3) del verbale di assemblea straordinaria del giorno 16 dicembre 2020 n. 58478/33158 di rep. dottoressa Patrizia Codecasa, proposto per Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola zero zero) si è verificato per soli Euro 604.637,20 (seicentoquattromilaseicentotrentasette virgola venti);

* pertanto dal capitale sociale originariamente deliberato per Euro 4.221.955,80 (quattromilioniduecentoventunmilanovecentocinquantacinque virgola ottanta) debbono essere detratte le somme relative alle operazioni di aumento di capitale concluse e non sottoscritte per l'intera somma prevista pari rispettivamente:

* ad Euro 297.500,00 (duecentonovantasettemilacinquecento virgola zero zero) relativi all'aumento di capitale al servizio della quotazione in AIM Italia;

* ad Euro 1.895.362,80 (unmilioneottocentonovantacinquemilatrecentosessantadue virgola ottanta) relativi all'aumento di capitale deliberato al punto 3) del verbale di assemblea in data 16 dicembre 2020 n. 58478/33158 di rep. dottoressa Patrizia Codecasa.

Alla luce di quanto sopra esposto il capitale deliberato è attualmente pari ad Euro 2.029.093,00 (duemilioneventinove-

milanovantatre virgola zero zero).

Il Presidente ha altresì dato atto che alla luce dei risultati definitivi dell'aumento di capitale in data 16 dicembre 2020 il capitale versato è pari ad Euro 1.209.274,40 (unmilione duecentonovemiladuecentosettantaquattro virgola quaranta) suddiviso in n. 24.185.488 (ventiquattromilionicentottantacinquemilaquattrocentottantotto) azioni ordinarie.

Il Presidente ha proposto di modificare lo statuto secondo il testo a fronte (vigente e modificato) che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", di cui ha dato lettura ed in particolare ha precisato che l'avviso di convocazione riporta l'introduzione di un nuovo articolo 12bis) ma che lo stesso non ha ragione di essere in quanto l'argomento relativo è stato per intero compreso nell'articolo 12).

Alla luce di quanto sopra esposto, viene sottoposta alla vostra approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti,

- udita l'esposizione del Presidente;

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

delibera

1. di modificare gli articoli 1, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 27 e 28 dello statuto sociale come risultanti nel testo modificato contenuto nell'allegato "B";

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità".

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul punto ha messo ai voti la proposta.

VOTAZIONI:

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la delibera sopra proposta, tutti i soci rappresentati in assemblea hanno espresso voto favorevole, nessuno astenuto, nessuno contrario.

Pertanto la proposta è stata approvata con il voto favorevole del 51,35% (cinquantuno virgola trentacinque per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ha proseguito nella illustrazione del secondo punto all'Ordine del Giorno riferendo quanto segue:

"Signori Azionisti,

con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno,

parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione la richiesta di emissione di strumenti finanziari in favore di Invitalia Spa per un valore massimo pari ad Euro 4.650.000,00 (quattromilioniseicentocinquantamila virgola zero zero) a fronte di un prestito di pari importo.

Il Presidente ha dato lettura del

REGOLAMENTO DEL PRESTITO

(ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 11 agosto 2020 in attuazione dell'art. 26, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34)

SG COMPANY SPA SOCIETA' BENEFIT

Sede Legale: Piazza Oberdan n. 2/a

C.F., P.IVA e N. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 09005800967 Rea n. MI-206801

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: 1.209.274,40

1. PREMESSA

1. Gli Strumenti Finanziari regolati dal presente Regolamento del Prestito sono emessi ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 11 agosto 2020 (il "Decreto") in attuazione dell'art. 26, comma 12 e seguenti, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020 n. 77 (la "Legge Rilancio"). In particolare, l'art. 26 della Legge Rilancio:

(i) ha istituito, ai fini del sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, il fondo denominato "Fondo Patrimonio PMI" (il "Fondo" o il "Fondo Patrimonio PMI"), finalizzato a sottoscrivere, alle condizioni ed entro i termini ivi previsti nonché nei limiti della dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale e concorrere al finanziamento delle imprese di medie dimensioni che soddisfino tutte le condizioni previste dal medesimo art. 26;

(ii) ha affidato la gestione del Fondo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, o a società da questa interamente controllata (il "Gestore"), demandando, inter alia, al Decreto la definizione delle caratteristiche, condizioni e modalità del finanziamento e degli Strumenti Finanziari.

2. Resta inteso che l'emissione, la sottoscrizione o l'acquisto degli Strumenti Finanziari comportano la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dall'art. 26 della Legge Rilancio, dal Decreto e dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

2. DEFINIZIONI

1. Nel presente Regolamento del Prestito le seguenti espressioni hanno il significato ad esse rispettivamente qui di seguito attribuito, salvo quanto diversamente specificato, restando inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale:

- "**Ammontare Massimo**": ha il significato di cui all'art. 1, lett. a), del Decreto;
- "**Articolo**": indica un articolo del presente Regolamento del Prestito;
- "**Data di Emissione**": ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6 del Regolamento;
- "**Data di Godimento**": ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 6 del Regolamento;
- "**Data di Scadenza**": ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 7 del Regolamento;
- "**Decreto**": ha il significato di cui all'Articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento fermo restando che con il termine "Decreto" si intende anche includere il Prospetto ivi allegato che ne costituisce parte integrante;
- "**Evento Pregiudizievole Significativo**": si intende qualsiasi evento le cui conseguenze dirette o indirette siano tali da influire negativamente ed in modo rilevante sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull'attività della Società Emittente in modo tale da compromettere la capacità della stessa di adempiere regolarmente alle obbligazioni derivanti dal Prestito;
- "**Evento Rilevante**": ha il significato di cui all'Articolo 11, paragrafo 1, del Regolamento;
- "**Fondo**" o "**Fondo Patrimonio PMI**": ha il significato di cui all'Articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento;
- "**Gestore**": ha il significato di cui all'Articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento;
- "**Giorno Lavorativo**": indica ciascun giorno di calendario lavorativo in Italia;
- "**Impegni Aggiuntivi**": ha il significato di cui all'Articolo 13, paragrafo 1, del Regolamento;
- "**Legge Fallimentare**": Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (ivi incluso il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", in attuazione della Legge del 19 ottobre 2017 n. 155, emanato con Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n. 14 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14 febbraio 2019, con gli omologhi strumenti e procedure ivi contemplati);
- "**Legge Rilancio**": ha il significato di cui all'Articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento;
- "**Piano di Ammortamento**": ha il significato di cui all'Articolo 8 del Regolamento; il Piano di Ammortamento verrà successivamente trasmesso dall'Agenzia alla Società Emittente, unitamente alla Comunicazione di sottoscrizione e avvenuto versamento ed ai suoi allegati;
- "**Prestito**": ha il significato di cui all'Articolo 3 del Re-

golamento;

- **"Rendiconto Periodico"**: il rendiconto di cui all'art. 26, comma 15, lettera c), della Legge Rilancio;
- **"Regolamento del Prestito"** o **"Regolamento"**: indica il presente regolamento del Prestito;
- **"Società Emittente"**: ha il significato di cui all'Articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento;
- **"Strumenti Finanziari"**: indica le obbligazioni o i titoli di debito previsti dall'art. 26, comma 12, della Legge Rilancio così come disciplinati nel presente Regolamento;
- **"TUF"**: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- **"Valore Nominale"**: ha il significato attribuito a tale termine nell'Articolo 3 del Regolamento.

2. Resta inteso che, qualora il Gestore trasferisca, in tutto o in parte, gli Strumenti Finanziari in conformità alla normativa applicabile, ogni riferimento al Gestore nel presente Regolamento si intenderà includere, a seconda dei casi, anche il soggetto portatore degli Strumenti Finanziari.

3. Salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito, tutti i termini già definiti nel Decreto hanno il medesimo significato ivi attribuito anche nel Regolamento medesimo.

4. I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta modificate e vigenti.

5. Nel presente Regolamento ogni riferimento alla data di sottoscrizione è da intendersi alla Data di Emissione del Prestito.

3. IMPORTO, TAGLI E FORMA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

1. Il Regolamento del Prestito disciplina l'emissione da parte di SG Company spa Società Benefit (la "Società Emittente") di un prestito costituito da titoli di debito ovvero obbligazioni per un importo nominale complessivo pari a Euro 4.650.000,00 (quattromilioneiseicentocinquantamila virgola zero zero) (il "Prestito").

2. L'emissione del Prestito è stata deliberata dalla Società Emittente in conformità alla normativa ad essa applicabile e alle disposizioni statutarie, nonché ai sensi dell'art. 26 della Legge Rilancio e del Decreto (anche in deroga, ove applicabile, ai limiti di cui all'art. 2412, primo comma, Codice Civile come previsto dall'art. 3 del Decreto). L'emissione del Prestito è stata deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Società Emittente con delibera del 29 aprile 2021.

3. Gli Strumenti Finanziari sono denominati in Euro. Gli Strumenti Finanziari sono nominativi, hanno un valore nominale unitario non inferiore ad Euro 10.000 cadauno (il "Valore Nominale") e non sono frazionabili.

4. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE

1. L'emissione degli Strumenti Finanziari è riservata esclu-

sivamente alla sottoscrizione del Gestore a valere sul Fondo Patrimonio PMI.

2. Gli Strumenti Finanziari sono trasferibili dal Gestore senza necessità del consenso della Società Emittente in conformità alla normativa applicabile.

5. STATUS DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

1. In caso di sottoposizione della Società Emittente a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli Strumenti Finanziari saranno rimborsati in termini di capitale ed interessi residui:

(i) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati della Società Emittente;

(ii) pari passu con i creditori della Società Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;

(iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, ed altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione nonché, ove applicabile, rispetto ai creditori previsti dall'art. 2467 Codice Civile.

2. Gli Strumenti Finanziari non sono convertibili in azioni né in strumenti partecipativi del capitale sociale della Società Emittente o di altra società.

6. DATA E PREZZO DI EMISSIONE, GODIMENTO

1. Gli Strumenti Finanziari sono emessi alla pari, ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Nominale senza aggravio di spese, oneri o commissioni per il Fondo.

2. Il Prestito è emesso in data [data da includere solo a seguito dell'approvazione da parte del Gestore dell'istanza di accesso della Società Emittente alle misure previste dalla Legge Rilancio e dal Decreto, in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020] (la "Data di Emissione") e gli Strumenti Finanziari sono fruttiferi di interessi a partire dalla Data di Emissione (la "Data di Godimento").

7. DURATA

Gli Strumenti Finanziari scadono alla data del sesto anniversario del Prestito a decorrere dalla Data di Godimento (la "Data di Scadenza"), salvo quanto previsto nei casi di rimborso anticipato ai sensi dei successivi Articoli 10 (Rimborso anticipato a favore della Società Emittente) e 11 (Rimborso anticipato a favore del Fondo Patrimonio PMI).

8. INTERESSI

1. Il Prestito è fruttifero di interessi, nella misura del tasso EURIBOR a 1 anno applicabile al 1° gennaio 2020, maggiorato di 175 punti base per il primo anno, 200 punti base per il secondo e il terzo anno, 250 punti base per il quarto, quinto e sesto anno. Se il tasso EURIBOR assume valore negativo, si tiene conto solo delle maggiorazioni indicate al primo periodo senza alcuna decurtazione.

2. Gli interessi decorrono a partire dalla Data di Godimento.

3. Gli Strumenti Finanziari producono interessi con periodi-

cità annuale. Con l'istanza di cui all'art. 4 del Decreto la Società Emittente comunica al Gestore se gli interessi sono corrisposti con la medesima periodicità oppure in un'unica soluzione alla Data di Scadenza. In caso di pagamento degli interessi in un'unica soluzione, gli interessi maturati sono capitalizzati e l'importo degli stessi è computato ai fini della verifica del rispetto dell'Ammontare Massimo prevista dall'art. 26 della Legge Rilancio e del Decreto.

4. L'importo degli interessi che matureranno fino alla Data di Scadenza secondo quanto previsto dal presente Articolo 8 sarà indicato nel Piano di Ammortamento che verrà successivamente trasmesso dall'Agenzia alla Società Emittente, unitamente alla Comunicazione di sottoscrizione e avvenuto versamento.

5. Qualora la Società Emittente corrisponda gli interessi con periodicità annuale, il pagamento sarà effettuato in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito secondo quanto indicato nel Piano di Ammortamento; l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo al Gestore o lo spostamento delle successive date di pagamento degli interessi.

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) - secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.

Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Day Convention - unadjusted).

6. Gli Strumenti Finanziari cesseranno di maturare interessi alla prima tra:

- (i) la Data di Scadenza;
- (ii) in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi Articoli 10 (Rimborso anticipato a favore della Società Emittente) e 11 (Rimborso anticipato a favore del Fondo Patrimonio PMI), la relativa data di rimborso anticipato, restando

inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla data di rimborso anticipato la Società Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento, gli Strumenti Finanziari, ai sensi dell'art. 1224 Cod. Civ., continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al tasso di interesse previsto per il sesto anno, fermo restando quanto previsto dal Decreto.

9. RIMBORSO

1. Salve le ipotesi di rimborso anticipato ai sensi dei successivi Articoli 10 (Rimborso anticipato a favore della Società Emittente) e 11 (Rimborso anticipato a favore del Fondo Patrimonio PMI) e fermo restando quanto previsto dal successivo Articolo 13 (Impegni aggiuntivi e riduzione del valore di rimborso), il Prestito sarà rimborsato alla pari, al 100% del Valore Nominale di ciascun Strumento Finanziario in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, senza aggravio di commissioni o spese per il Gestore. Il rimborso dovrà inoltre comprendere gli interessi maturati fino alla Data di Scadenza nel rispetto di quanto previsto dal precedente Articolo 8, secondo il Piano di Ammortamento.

2. Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti il riconoscimento di alcun importo aggiuntivo in favore del Gestore.

10. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ EMITTENTE

1. La Società Emittente avrà la facoltà di procedere, non prima che siano decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, al rimborso anticipato, anche parziale, degli Strumenti Finanziari.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13 (Impegni aggiuntivi e riduzione del valore di rimborso), il rimborso avverrà alla pari e dovrà comprendere gli interessi maturati fino alla data del rimborso anticipato.

3. Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo dovrà essere esercitato da parte della Società Emittente mediante una comunicazione inviata al Gestore almeno dieci Giorni Lavorativi prima della relativa data di rimborso anticipato.

11. RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DEL FONDO PATRIMONIO PMI

1. Gli Strumenti Finanziari sono integralmente rimborsati al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno un "Evento Rilevante"):

(a) l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente della Società Emittente con cui sia messa in liquidazione la stessa ovvero sia cessata, in tutto o in parte rilevante, la sua attività; ovvero la presentazione nei confronti della Società Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale; ovvero il de-

posito da parte della Società Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex art. 161, anche comma 6, ovvero di una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale ex art. 86-bis della Legge Fallimentare; ovvero la formalizzazione di un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d), e seguenti della Legge Fallimentare; ovvero la domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex art. 182-bis e seguenti della Legge Fallimentare; ovvero l'avvio da parte della Società Emittente di trattative con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o accordi di ristrutturazione o di riscadenzamento dei debiti (ivi inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'art. 182-bis o art. 67, comma 3, lettera d), della Legge Fallimentare) o concordati stragiudiziali o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori al fine dell'adempimento di un debito. Quanto sopra opera anche con riferimento ai predetti istituti, come previsti dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14;

(b) il rilascio, in qualsiasi fase della procedura, di dichiarazioni mendaci o l'esibizione di atti o documenti falsi o contenenti dati non rispondenti al vero;

(c) il verificarsi di un cambio di controllo di diritto o di fatto della Società Emittente;

(d) il mancato adempimento agli impegni di cui all'Articolo 12, commi 1 e 2 (Obblighi e dichiarazioni della Società Emittente);

(e) la Società Emittente non consenta i controlli del Gestore sul rispetto degli obblighi previsti dal Decreto;

(f) sia intervenuta informazione antimafia con esito interdittivo, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

(g) si sia verificata una delle condizioni previste dall'art. 26, comma 2, lettere d) ed e), o sia intervenuto uno dei provvedimenti di cui all'art. 26, comma 2, lettera f), della Legge Rilancio;

(h) sia intervenuta sentenza definitiva di condanna di uno o più amministratori della Società Emittente per reati previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, ovvero dall'art. 648-bis del codice penale;

(i) in caso di imprese soggette a bilancio certificato, la società incaricata della certificazione non vi abbia proceduto per impossibilità di esprimere un giudizio ovvero abbia sollevato rilievi di particolare gravità in relazione agli stessi;

(j) il mancato rispetto da parte della Società Emittente di una norma di legge o regolamentare purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

(k) il mancato pagamento da parte della Società Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazio-

ne agli Strumenti Finanziari, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 giorni.

2. Non appena la Società Emittente venga a conoscenza del verificarsi di uno degli Eventi Rilevanti di cui al precedente paragrafo dovrà darne tempestivamente comunicazione al Gestore mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società Emittente ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

3. Al verificarsi di un Evento Rilevante o successivamente alla ricezione della comunicazione della Società Emittente di cui al precedente paragrafo 2, il Gestore invia alla Società Emittente la richiesta del Rimborso anticipato almeno 10 Giorni Lavorativi prima della relativa data di rimborso anticipato, contenente (i) l'indicazione specifica e motivata dell'Evento Rilevante costituente causa di rimborso anticipato obbligatorio del Prestito nonché (ii) l'indicazione della data di rimborso anticipato. Nei casi di un Evento Rilevante previsto dal precedente paragrafo 1, lettere (d), (e) e (j), può essere concesso alla Società Emittente il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data della richiesta di rimborso anticipato, per porre rimedio alla violazione.

4. A seguito della richiesta di rimborso anticipato ovvero dell'inutile decorso del termine di cui al precedente paragrafo 3, tutte le somme dovute dalla Società Emittente in relazione al Prestito diverranno immediatamente esigibili con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati. Il rimborso anticipato di cui al presente Articolo avverrà alla pari e comprenderà gli interessi maturati fino alla data del rimborso anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per il Gestore.

5. Resta inteso che, in caso di rimborso anticipato degli Strumenti Finanziari di cui al presente Articolo 11, non si applica quanto previsto dal successivo Articolo 13 (Impegni aggiuntivi e riduzione del valore di rimborso).

6. In caso di rimborso anticipato del Prestito per il verificarsi di un Evento Rilevante resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123.

12. OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE

1. Per tutta la durata del Prestito, la Società Emittente si impegna nei confronti del Gestore ad adempiere ai seguenti obblighi:

(a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci nonché al rimborso anticipato di debiti aventi lo stesso grado di subordinazione degli Strumenti Finanziari ovvero a modifiche

della clausola di subordinazione dei debiti aventi lo stesso grado di subordinazione degli Strumenti Finanziari;

(b) non deliberare o effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;

(c) non approvare o effettuare operazioni straordinarie quali operazioni di trasformazione societaria, fusione, o scissione, ad eccezione di operazione di aumento di capitale, se non con il consenso del Gestore;

(d) non costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447-bis Cod. Civ.;

(e) destinare il finanziamento esclusivamente a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;

(f) accreditare l'importo della sottoscrizione degli Strumenti Finanziari in un conto corrente dedicato su cui potranno transitare esclusivamente i flussi monetari relativi al Prestito;

(g) fornire con cadenza trimestrale al Gestore un Rendiconto Periodico opportunamente asseverato da un professionista competente o dal legale rappresentante della Società Emittente, che contiene i dati e le informazioni necessarie alle verifiche indicate all'articolo 8 del Decreto;

(h) comunicare tempestivamente al Gestore l'eventuale verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo, il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dalla Società Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;

(i) comunicare tempestivamente al Gestore l'eventuale modifica delle condizioni finanziarie, patrimoniali o commerciali che possa determinare l'insorgere di uno stato di crisi aziendale rilevante ai sensi della Legge Fallimentare (ivi incluso il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14) ovvero che possa comportare l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza;

(j) non distribuire dividendi prima che siano stati rimborsati integralmente gli Strumenti Finanziari;

(k) consentire e agevolare il Gestore, o il soggetto da esso delegato o incaricato, allo svolgimento di tutte le attività di controllo, ispezione e monitoraggio per le verifiche di cui all'art. 8 del Decreto;

(l) fornire, con cadenza annuale, al Gestore una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società Emittente rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in cui attesta che (i) non si è verificato alcun Evento Rilevante di cui all'Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore del Fondo Patrimonio PMI) e (ii) tutti gli impegni e gli obblighi di cui al presente Articolo 12, commi 1 e 2, sono stati inte-

gralmente soddisfatti e rispettati;

(m) non costituire, né permettere la creazione di ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio, fideiussioni o garanzie personali, inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale, a garanzia di finanziamenti, indebitamenti finanziari, obbligazioni, titoli di debito, strumenti finanziari e/o titoli atipici con obblighi di rimborso della Società Emittente, presenti o futuri, caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione del Prestito, salvo che tali vincoli e/o garanzie nel medesimo grado (i) siano concessi anche a favore del Prestito o (ii) preventivamente approvati dal Gestore, e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute le garanzie previste per legge (ma non per effetto di un'eventuale violazione).

2. La Società Emittente dichiara e garantisce che (i) soddisfa le condizioni di cui all'art. 26, commi 1, 2, 12 e 18 della Legge Rilancio e dell'art. 2 del Decreto, (ii) il Prestito non è superiore all'Ammontare Massimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 12, della Legge Rilancio e del Decreto e (iii) ha validamente assunto tutte le deliberazioni e ottenuto le autorizzazioni necessarie per l'emissione del Prestito e per l'esecuzione e l'adempimento delle obbligazioni previste dalla Legge Rilancio, dal Decreto e dal presente Regolamento.

13. IMPEGNI AGGIUNTIVI E RIDUZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO

1. Fuori dal caso previsto dall'Articolo 11 (Rimborso anticipato a favore del Fondo Patrimonio PMI), è riconosciuta alla Società Emittente una riduzione del valore di rimborso degli Strumenti Finanziari nel caso in cui la Società Emittente assuma e adempia integralmente a uno o più dei seguenti ulteriori impegni (gli "Impegni Aggiuntivi"):

(a) mantenimento della base occupazionale in forza al 31 dicembre 2019, presso stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia, fino all'integrale rimborso del Prestito;

(b) investimenti, presso stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia, per la tutela ambientale, finalizzati a ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra o alla riqualificazione energetica degli edifici, per un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti, effettuati entro la data di rimborso degli Strumenti Finanziari stessi;

(c) investimenti, presso stabilimenti produttivi che siano localizzati in Italia, in tecnologie abilitanti dell'industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'ammontare degli Strumenti Finanziari sottoscritti, effettuati entro la data di rimborso degli Strumenti Finanziari stessi.

2. Per ogni Impegno Aggiuntivo integralmente adempiuto è riconosciuta una riduzione del valore di rimborso degli Stru-

menti Finanziari nella misura del 5% (cinque per cento), comunque complessivamente non superiore ai limiti di importo indicati all'articolo 3 del Regolamento della Commissione (UE) n. 1407/2013, o, ove rilevante, dell'articolo 3 del Regolamento della Commissione (UE) n. 1408/2013 e dell'articolo 3 del Regolamento della Commissione (UE) n. 717/2014.

14. MODIFICHE

Le condizioni di cui al presente Regolamento potranno essere modificate dalla Società Emittente solo previo consenso per iscritto del Gestore rilasciato in conformità alla Legge Rilancio, al Decreto nonché alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia (ivi inclusi, ove applicabili, gli artt. 2415 e seguenti, Cod. Civ.).

15. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti del Gestore si prescrivono a favore della Società Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui gli Strumenti Finanziari sono divenuti rimborsabili.

16. REGIME FISCALE, COSTI E SPESE

Costi e spese, anche fiscali, relativi all'emissione e alla sottoscrizione degli Strumenti Finanziari sono a carico della Società Emittente.

17. COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione o avviso, la cui effettuazione è richiesta o consentita dal Regolamento, deve essere effettuato per iscritto per il tramite di raccomandata A/R o posta elettronica certificata, fermo restando che tutte le comunicazioni o gli avvisi devono essere indirizzati come segue:

(a) se indirizzati alla Società Emittente, presso la sede legale all'attenzione del legale rappresentante;

(b) se indirizzati al Gestore, all'indirizzo comunicato dal medesimo in sede di sottoscrizione degli Strumenti Finanziari, all'attenzione della persona ivi indicata, salva la facoltà del Gestore di designare per iscritto, con successiva comunicazione, nuovi indirizzi e/o nuovi rappresentanti per le comunicazioni, informandone la Società Emittente.

Resta inteso che, nelle comunicazioni tra la Società Emittente e il Gestore, si cercherà di privilegiare, per quanto possibile, gli strumenti di comunicazione digitale anche ai fini di contenimento dei costi e nel rispetto dell'ambiente.

18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito e/o al presente Regolamento che dovesse insorgere tra la Società Emittente e il Gestore sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'approvazione dell'assemblea la

seguinte:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

- udita l'esposizione del Presidente;
 - preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi formulate,
- delibera

1. di approvare l'emissione di strumenti finanziari in favore di Invitalia Spa per un valore massimo pari ad Euro 4.650.000,00 (quattromilione seicentocinquantamila virgola zero zero) alle condizioni contenute nel regolamento del prestito di cui sopra.

Il Presidente, verificato che nessuno ha chiesto la parola sul punto, ha messo ai voti la proposta:

VOTAZIONI

L'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato la delibera sopra proposta, tutti i soci rappresentati in assemblea hanno espresso voto favorevole, nessuno astenuto, nessuno contrario.

Pertanto la proposta è stata approvata con il voto favorevole del 51,35% (cinquantuno virgola trentacinque per cento) del capitale sociale.

Il Presidente ha proseguito illustrando il terzo punto all'Ordine del Giorno riferendo quanto segue:

"Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno parte straordinaria siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito alla proposta di deliberare sull'aumento di capitale al servizio dell'operazione "Double S.r.l." deliberazioni inerenti e conseguenti.

In ordine a detto argomento si propone di non procedere all'aumento del capitale, dato atto che pertanto l'operazione non verrà spiegata in termini minuziosi, in quanto il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 marzo 2021 ha deliberato di procedere in modo differente.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

"L'Assemblea Straordinaria degli azionisti,

- udita l'esposizione del Presidente;
 - preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,
- delibera

1. di procedere all'aumento di capitale al servizio dell'operazione Double S.r.l.

Il Presidente verificato che nessuno ha chiesto la parola sul punto, ha messo ai voti la proposta.

VOTAZIONI

L'assemblea straordinaria degli azionisti non ha approvato la delibera sopra proposta, i soci rappresentati in assemblea

hanno espresso voto contrario per il 42,73% (quarantadue virgola settantatre per cento) del capitale sociale e voto a favore per l'8,62% (otto virgola sessantadue per cento) del capitale sociale, nessuno astenuto.

Il nuovo testo dello statuto sociale che tiene conto di tutte le modifiche viene allegato al presente verbale sotto la lettera "C".

Si allegano al presente verbale sotto la lettera "D" schede rappresentative del voto relative ai tre punti all'ordine del giorno.

Il Presidente ha dato atto che la società non possiede beni immobili e beni mobili registrati.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ha sciolto l'assemblea alle ore 15,00 (ore quindici).

E richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano, da me letto, unitamente agli allegati.

Il presente atto viene da me Notaio sottoscritto alle ore 17,30 (diciassette e minuti trenta).

Consta

l'atto di nove fogli scritti per trentacinque intere pagine e parte della trentaseiesima.


f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

(L.S.)


Allegato A' al n. 5896/33659 Pz

SG COMPANY S.P.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 29 aprile 2021
Elenco partecipanti

Azionisti <i>Denominazione/Nome</i>	Azioni ordinarie		
	n.	% cap. votante	% cap. sociale
DL S.R.L.	10.000.000	80,52	41,35
FONTANA FRANCO	1.000.000	8,05	4,13
4AIM SICAF S.P.A.	693.449	5,58	2,87
POP BOX S.R.L.	391.348	3,15	1,62
VERDESCA DAVIDE FRANCESCO	334.150	2,69	1,38
Totale capitale votante	12.418.947	100,00	51,35
Capitale sociale (n. azioni)	24.185.488		



Allegato B^o al n. 58906/33659 Reg

Testo vigente	Testo modificato
<p><u>Articolo 1</u> Denominazione 1.1. È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di: "SG COMPANY SPA SOCIETÀ BENEFIT" e con sigla "SG COMPANY SPA S.B."</p>	<p><u>Articolo 1</u> Denominazione 1.1. È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di: "SG COMPANY SPA SOCIETÀ BENEFIT SPA" e con sigla "SG COMPANY SPA S.B. SPA"</p>
<p><u>Articolo 2</u> Sede 2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Milano (MI). 2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.</p>	<p>Invariato.</p>
<p><u>Articolo 3</u> Oggetto 3.1. La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune - da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse - e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano, sponsorizzando progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e che mirino</p>	<p>Invariato.</p> 

alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti.

La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:

- la consulenza marketing e comunicazione;

- la consulenza e la fornitura di servizi amministrativi, informatici ed elaborazione dati;

- la gestione del personale, lo sviluppo commerciale;

il tutto in proprio e per le società del gruppo;

- lo studio e la realizzazione di piani di comunicazione e strategie di marketing per il lancio e il posizionamento di prodotti sul mercato nazionale ed internazionale anche attraverso l'editoria; la consulenza strategica per la gestione di attività di comunicazione e l'ideazione e diffusione di campagne pubblicitarie anche sul web attraverso l'utilizzo di supporti digitali di varia natura; lo sviluppo di software hardware per attività di comunicazione su smartphone e tablet; lo sviluppo di loghi e immagini coordinate per aziende pubbliche e private;

il tutto in proprio e per le società del gruppo;

- le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- * la realizzazione di campagne pubblicitarie destinate a sponsorizzare prodotti e servizi in linea con l'ambiente e la politica di sostegno sociale;

- * l'organizzazione di workshop e corsi e campagne di comunicazione allo scopo di sensibilizzare il pubblico e gli utenti su tematiche di responsabilità sociale e di tutela dell'ambiente;

- * la promozione di modalità di lavoro sostenibile, che favorisce modalità smart e flessibili di ge-

stione delle attività e che favorisce la creazione di un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, alla crescita e al benessere delle persone, per sviluppare le competenze e il potenziale di ognuno, rispettare i tempi e i bisogni individuali e fare aumentare costantemente la soddisfazione di lavorare per l'azienda, da realizzarsi anche attraverso la previsione di un sistema di incentivazione premiale per dipendenti e collaboratori volto a fidelizzare questi ultimi alla mission aziendale;

* l'eliminazione degli sprechi e l'utilizzo di risorse in linea con un approccio eco-sostenibile;


* la partecipazione ad attività culturali e sociali di supporto alla comunità locale e alle categorie a basso reddito;

* la promozione e la diffusione della cultura della sostenibilità nel territorio in cui la società opera attraverso un dialogo collaborativo con gli stakeholder, tra cui organizzazioni profit e non profit il cui scopo sia allineato con quello della società;

* l'assunzione e la gestione di partecipazioni.

In relazione a tale ultimo oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente e non ai fini del collocamento senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della Legge n. 197/1991:

* potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali



<p>e personali a favore di terzi, e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge;</p> <p>* potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci, che detengano non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto dalla Deliberazione del 3 marzo 1994 del C.I.C.R. in attuazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normativa che dovesse anche in futuro regolare la materia.</p>	
<p><u>Articolo 4</u> <i>Durata</i> 4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.</p>	<p>Invariato.</p>
<p><u>Articolo 5</u> <i>Domicilio dei soci</i> 5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.</p>	<p>Invariato.</p>
<p><u>Articolo 6</u> <i>Capitale sociale e azioni</i> 6.1. Il capitale sociale ammonta ad</p>	<p><u>Articolo 6</u> <i>Capitale sociale e azioni</i> 6.1. Il capitale sociale ammonta ad</p>

Euro 604.637,20 (seicentoquattro-
milaseicentotrentasette virgola
venti) ed è diviso in n. 12.092.744
azioni senza indicazione del valore
nominale (le "Azioni").

L'assemblea straordinaria del 27
giugno 2018 ha deliberato di aumen-
tare il capitale sociale a pagamen-
to, in via scindibile, per massimi
nominali Euro 409.750,00, oltre so-
vrapprezzo, mediante emissione, in
più tranches, di massime 8.195.000
azioni ordinarie, senza indicazione
del valore nominale, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, comma 5, c.c.,
in via scindibile, a servizio del-
l'offerta finalizzata all'ammissio-
ne alle negoziazioni delle azioni
della società su AIM Italia/Merca-
to Alternativo del Capitale, secon-
do le modalità e i termini indivi-
duati in tale delibera.


6.2. Le azioni sono nominative,
sottoposte al regime di demateria-
lizzazione e immesse nel sistema di
gestione accentrata degli strumenti
finanziari ai sensi della normativa
e dei regolamenti applicabili.

6.3 L'assemblea straordinaria dei
soci del 15 ottobre 2018 ha delibe-
rato di aumentare il capitale so-
ciale a pagamento e in forma scin-
dibile per massimi nominali Euro
287.500,00 (duecentoottantasettemi-
la cinquecento virgola zero zero),
oltre sovrapprezzo, mediante emis-
sione, anche in più riprese, di
massime n. 5.750.000 (cinquemilio-
nisettecentocinquantamila) azioni
ordinarie, aventi le medesime ca-
ratteristiche di quelle in circola-
zione alla data di emissione, ri-
servato irrevocabilmente al servi-
zio dell'esercizio dei massimi n.
5.750.000 (cinquemilionisettecento-
cinquantamila) warrant denominati
"Warrant SG Company 2018-2023", nei
termini e al prezzo di sottoscri-
zione meglio specificati nel rela-

Euro 1.209.274,40
(unmilione duecentonovemiladuecentos-
ettantaquattro virgola quaranta) ed
è diviso in n. 24.185.488 azioni
senza indicazione del valore
nominale (le "Azioni").

~~L'assemblea straordinaria del 27
giugno 2018 ha deliberato di aumen-
tare il capitale sociale a pagamen-
to, in via scindibile, per massimi
nominali Euro 409.750,00, oltre so-
vrapprezzo, mediante emissione, in
più tranches, di massime 8.195.000
azioni ordinarie, senza indicazione
del valore nominale, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, comma 5, c.c.,
in via scindibile, a servizio del-
l'offerta finalizzata all'ammissio-
ne alle negoziazioni delle azioni
della società su AIM Italia/Merca-
to Alternativo del Capitale, secon-
do le modalità e i termini indivi-
duati in tale delibera.~~

6.2. Invariato.
6.3. Invariato.
6.4. Invariato.
6.5. Invariato.
6.6. Invariato.



tivo Regolamento. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.


6.4 L'Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2020 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile e da liberarsi con conferimenti in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 c.c., entro la data del 30 giugno 2021 e per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 230.000, compreso sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e a collaboratori continuativi della Società e/o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine predetto, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione.

L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per (i) l'individuazione dei Beneficiari; (ii) la determinazione del numero massimo di Azioni di Nuova Emissio-

ne e del numero di Azioni di Nuova Emissione da attribuire a ciascuno dei Beneficiari e del (iii) prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione, stabilendo che il medesimo sarà calcolato tenuto conto della media ponderata dei prezzi giornalieri di chiusura del titolo negli ultimi sei mesi di negoziazione, e che non potrà essere in ogni caso inferiore a euro 0,05, che costituisce la quota di prezzo di emissione che, per ciascuna azione, verrà imputata a capitale sociale. Le Azioni di Nuova Emissione saranno soggette ad un vincolo di trasferibilità della durata di 12 mesi dal momento della loro assegnazione.

6.5 L'Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo di euro 2.500.000, compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 c.c., stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 28.02.2021, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione.

L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per (i) definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il prezzo delle azioni di nuova emis-



sione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato in generale, dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società esistenti espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo, avendo contestualmente determinato che verrà imputato a capitale, per ciascuna azione sottoscritta, un importo corrispondente all'attuale parità contabile di euro 0,05 a valere anche quale prezzo minimo di emissione delle azioni di nuova emissione; e (ii) determinare d'accordo con Borsa Italiana e nel rispetto del termine finale del 28.02.2021, le tempistiche per l'esecuzione della delibera di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché per la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultati inoptati al termine del periodo di sottoscrizione.

6.6 L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,6, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n. 6.046.372 azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 6.046.372 warrant denominati "Warrant SG Company 2021-2025", nei termini meglio specificati nel relativo Regolamento e al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,80 per azione, con imputazione di Euro 0,05 a capitale sociale e la restante parte a sovrapp-

prezzo. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione e che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 28.11.2025, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Articolo 7


Dati identificativi degli azionisti

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

7.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta salva ogni diversa misura eventualmente stabilita da norme inderogabili. Salva diversa previsione normativa inderogabile o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono a carico dei soci richiedenti.


7.3. La richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su

Invariato.



<p>istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.</p> <p>7.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.</p>	
<p><u>Articolo 8</u> <i>Conferimenti e aumenti di capitale</i></p> <p>8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.</p> <p>8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p> <p>8.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p>	<p><u>Articolo 8</u> <i>Conferimenti e aumenti di capitale</i></p> <p>8.1. Invariato.</p> <p>8.2. Invariato.</p> <p>8.3. Invariato.</p> <p>8.4. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p>
<p><u>Articolo 9</u> <i>Categorie di azioni e altri strumenti finanziari</i></p> <p>9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350</p>	<p>Invariato.</p>

<p>c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.</p> <p>9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p>	
<p><u>Articolo 10</u> <i>Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati</i></p> <p>10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.</p> <p>10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p>10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.</p>	<p>Invariato.</p>
<p><u>Articolo 11</u> <i>Trasferibilità e negoziazione delle Azioni</i></p>	<p>Invariato.</p>



11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 12

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

12.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.

Articolo 12

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

~~12.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni sull'AIM Italia - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - il presente statuto recepisce le disposizioni contenute nella Scheda Sei del Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta modificata), che vengono riportate qui di seguito.~~

12.2. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul l'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.

12.3. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

12.4. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 C.C., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine ai tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.


12.5. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-

12.21. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul l'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.

12.32. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

12.3. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12.4. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risul-



ter, 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.6 Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12.7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

tato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.

12.5. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.

12.46. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 C.C., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro tempore vigente, il "Regolamento Emittenti AIM Italia"), predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine ai tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

12.57. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al

comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.8. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

12.69. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12.710. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF e ai poteri di vigilanza della CONSOB.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - articolo 120 TUF (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il soggetto che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 12.10.) in misura pari o superiore al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% ovvero alle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettua-

partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti - ~~articolo 120 TUF~~ (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il ~~soggetto socio~~ che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 12.10 9.) in misura pari o superiore al ~~5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%~~ e 90% ovvero alle diverse alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Invariato.

13.4. Invariato.

~~13.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la per-~~

ta l'operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.


13.6. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.7. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di vo-

~~centuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione della stessa, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.~~

13.65. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.76. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.



<p>to è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.</p>	
<p><u>Articolo 14</u> Recesso 14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge. 14.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.</p>	<p><u>Articolo 14</u> Recesso 14.1. Invariato. 14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori. 14.23. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.</p>
<p><u>Articolo 15</u> Convocazione 15.1. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "Il Sole24ore", ed, in ogni caso, sul sito internet della Società.</p>	<p><u>Articolo 15</u> Convocazione 15.1. Invariato. 15.2. Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero,</p>

15.2. Ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento - anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi -, l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.

15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.4. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'eserci-

~~in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o dall'amministratore delegato (se nominati) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica ovvero, in alternativa, attraverso pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Ove imposto dalla legge o da regolamento - anche con riferimento alle assemblee speciali dei portatori di strumenti finanziari anche partecipativi -, l'avviso di convocazione dev'essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge.~~

15.32. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.43. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.54. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

15.65. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblica-



zio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.5. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

15.6. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15.7. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

zione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15.76. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Invariato.

in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

16.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

16.3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.


16.4. L'assemblea sia ordinaria che

16.2. Invariato.

16.3. Invariato.

16.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. ~~La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.~~

16.5. Invariato.



straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

16.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Invariato.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge.

18.2. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., le seguenti decisioni dell'organo amministrativo:

(i) acquisizioni che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(ii) cessioni che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle Azioni, fermo restando che, fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta di revoca dovrà essere approvata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria. Nell'ipotesi in cui la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia, deve comunicare tale intenzione di revoca anche al Nominated Adviser, informando separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca.

18.3. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni

18.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto.


18.2. ~~Qualora~~ Quando le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni ~~sul~~ sull'AIM Italia su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ~~l'assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai~~ sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi ~~le seguenti decisioni del~~ l'organo amministrativo:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(ii) ~~cessioni~~ cessione di partecipazioni od imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(iii) richiesta di revoca dalla ~~negoziazione~~ sull'AIM Italia delle Azioni della società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti)




dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta di revoca dovrà essere approvata dall'assemblea della società con il voto favorevole di almeno il la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in assemblea. partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.— Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, — N salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente deve comunicare tale intenzione di revoca anche al Nominated Adviser, informando separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca.

18.34. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previ-

	<p>sti da altre disposizioni del presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggioranza sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.</p>
<p><u>Articolo 19</u> Verbalizzazione 19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. 19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.</p>	<p>Invariato.</p>
<p><u>Articolo 20</u> Numero, durata e compenso degli amministratori 20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine.</p>	<p>Invariato.</p>



Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello

statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (uno) amministratore, in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

21.2. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazio-


Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Qualora le Azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, almeno 1 (uno) amministratore, dei componenti del consiglio di amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal nominated adviser della Società, deve in caso di consiglio fino a 7 (sette) membri, ovvero 2 (due) amministratori, in caso di consiglio composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

21.2. Salva diversa deliberazione dell'assemblea (ciò esclusivamente ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato), la nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista,



ne della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci). La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(ii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati su-

detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione ~~(ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci)~~. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Invariato.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati ~~almeno pari~~ al numero ~~massimo~~ di consiglieri ~~da eleggere,~~ eleggibili ai sensi dell'Articolo 20.1 del presente Statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;

(ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, e dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti-;

periore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto

(iv) la designazione di In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati aventi i requisiti di Amministratore Indipendente.


21.6. Invariato.

21.7. Invariato.

21.8. Invariato.

21.9. Invariato.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser) amministratori Indipendenti ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sinché il consiglio di amministrazione è costituito da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera as-



della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risultante composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo can-

sunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

21.11. Invariato.

21.12. Invariato.

21.13. Invariato.

21.14. Invariato.

21.15. Invariato.

21.16. Invariato.

21.17. Invariato.

didato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio; è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.


21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assem-

Invariato.



blea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga op-

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Invariato.
23.2. Invariato.
23.23. Invariato.
23.34. Invariato.
23.45. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che cia-

portuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare


scuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti;

~~(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;~~

~~(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~

~~(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;~~

~~(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.~~



lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 24


Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. E' tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 18.2.

24.2. Ferma restando in capo all'organo amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi di business e alla fissazione delle linee strategiche della Società, lo stesso dovrà - con particolare riguardo agli scopi di beneficio comune di cui al precedente articolo 3.1. - amministrare la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, avendo il potere di compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni per il perseguimento delle predette finalità, tra i quali quello di cui al paragrafo 24.3 che

Invariato.

<p>segue.</p> <p>24.3. L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3.1. del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto" e la carica dura per il periodo di 3 anni o per l'eventuale inferiore durata determinata dal consiglio di amministrazione.</p>	
<p><u>Articolo 25</u></p> <p>Poteri di rappresentanza</p> <p>25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.</p> <p>25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.</p> <p>25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli istitutori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.</p>	<p>Invariato.</p>
<p><u>Articolo 26</u></p> <p>Operazioni con parti correlate</p> <p>26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e al-</p>	<p>Invariato.</p>



le procedure adottate in materia.

26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di legge.

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'assemblea determina il compenso

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considera-

spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni:

una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del

no strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori di attività inerenti l'arredo [di spazi esterni] in generale e [*].

27.2. Invariato.

27.3. Invariato.

27.4. Invariato.

27.5. Invariato.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni:

una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.


Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (~~ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci~~);

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Invariato.



libro soci);

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i

27.8. Invariato.

27.9. Invariato.

27.10. Invariato.

27.11. Invariato.

27.12. Invariato.

27.13. Invariato.

27.14. Invariato.

27.15. Invariato.

27.16. Invariato.

27.17. Invariato.


candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante



<p>assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.</p> <p>27.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.</p> <p>27.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.</p>	
<p><u>Articolo 28</u> <i>Revisione legale</i></p> <p>28.1. La revisione legale dei conti è svolta da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi i requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.</p> <p>28.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.</p>	<p><u>Articolo 28</u> <i>Revisione legale</i></p> <p>28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro, oppure, ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, in alternativa alla società di revisione ovvero ad un revisore legale aventi entrambi i requisiti di legge, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.</p> <p>28.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.</p>
<p><u>Articolo 29</u> <i>Esercizi sociali e redazione del bilancio</i></p> <p>29.1. Gli esercizi sociali si chiu-</p>	<p>Invariato.</p>

dono al 31 dicembre di ogni anno.
29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

29.3 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento delle finalità di beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.


Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

Invariato.

Invariato.




Articolo 32

Rinvio

32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

Invariato.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a circular seal with a textured, dotted border and contains illegible text in the center.

Allegato "C" al n.58906/33459 di Rep.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA E DOMICILIO

Articolo 1

Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione di:

"SG COMPANY SOCIETÀ BENEFIT SPA" e con sigla "SG COMPANY S.B. SPA"

Articolo 2

Sede

2.1. La Società ha sede legale nel Comune di Milano (MI).

2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3

Oggetto

3.1. La Società, in qualità di Società Benefit, intende perseguire, nell'esercizio della propria attività economica, una o più finalità di beneficio comune - da intendersi come il perseguimento di uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie di portatori di interesse - e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

La Società, in tutte le sue attività, promuove il valore del capitale umano, sponsorizzando progetti innovativi che si pongano nell'ottica del rispetto dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile e che mirino alla piena soddisfazione e al benessere dei propri collaboratori e dipendenti.

La Società, pertanto, ha un oggetto sociale plurimo costituito dalle seguenti attività:

- la consulenza marketing e comunicazione;
 - la consulenza e la fornitura di servizi amministrativi, informatici ed elaborazione dati;
 - la gestione del personale, lo sviluppo commerciale;
- il tutto in proprio e per le società del gruppo;
- lo studio e la realizzazione di piani di comunicazione e strategie di marketing per il lancio e il posizionamento di prodotti sul mercato nazionale ed internazionale anche attraverso l'editoria; la consulenza strategica per la gestione di attività di comunicazione e l'ideazione e diffusione di campagne pubblicitarie anche sul web attraverso l'utilizzo di supporti digitali di varia natura; lo sviluppo di software

hardware per attività di comunicazione su smartphone e tablet; lo sviluppo di loghi e immagini coordinate per aziende pubbliche e private;

il tutto in proprio e per le società del gruppo;

- le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

* la realizzazione di campagne pubblicitarie destinate a sponsorizzare prodotti e servizi in linea con l'ambiente e la politica di sostegno sociale;

* l'organizzazione di workshop e corsi e campagne di comunicazione allo scopo di sensibilizzare il pubblico e gli utenti su tematiche di responsabilità sociale e di tutela dell'ambiente;

* la promozione di modalità di lavoro sostenibile, che favorisce modalità smart e flessibili di gestione delle attività e che favorisce la creazione di un ambiente di lavoro positivo volto alla valorizzazione, alla crescita e al benessere delle persone, per sviluppare le competenze e il potenziale di ognuno, rispettare i tempi e i bisogni individuali e fare aumentare costantemente la soddisfazione di lavorare per l'azienda, da realizzarsi anche attraverso la previsione di un sistema di incentivazione premiale per dipendenti e collaboratori volto a fidelizzare questi ultimi alla mission aziendale;

* l'eliminazione degli sprechi e l'utilizzo di risorse in linea con un approccio eco-sostenibile;

* la partecipazione ad attività culturali e sociali di supporto alla comunità locale e alle categorie a basso reddito;

* la promozione e la diffusione della cultura della sostenibilità nel territorio in cui la società opera attraverso un dialogo collaborativo con gli stakeholder, tra cui organizzazioni profit e non profit il cui scopo sia allineato con quello della società;

* l'assunzione e la gestione di partecipazioni.

In relazione a tale ultimo oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, per ciò, assolutamente non in via prevalente e non ai fini del collocamento senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e della Legge n. 197/1991:

* potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, il tutto nei limiti di legge;

* potrà inoltre effettuare raccolta di risparmio in base a finanziamenti, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, effettuati da parte dei soci iscritti da almeno tre mesi a Libro Soci, che detengano non meno del 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, così come previsto dalla Deliberazione del 3 marzo 1994 del C.I.C.R. in attuazione del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia) e di tutta la normativa che dovesse anche in futuro regolare la materia.

Articolo 4

Durata

4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5

Domicilio dei soci

5.1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E RECESSO

Articolo 6

Capitale sociale e azioni

6.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 1.209.274,40 (unmilione duecentonovemiladuecentosettantaquattro virgola quaranta) ed è diviso in n. 24.185.488 (ventiquattromilioni-centoottantacinquemilaquattrocentoottantotto) azioni senza indicazione del valore nominale (le "Azioni").

6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.

6.3 L'assemblea straordinaria dei soci del 15 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in forma scindibile per massimi nominali Euro 287.500,00 (duecentoottantasettemila cinquecento virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più riprese, di massime n. 5.750.000 (cinquemilionesettecentocinquantamila) azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 5.750.000 (cinquemilionesettecentocinquantamila) warrant de-

nominati "Warrant SG Company 2018-2023", nei termini e al prezzo di sottoscrizione meglio specificati nel relativo Regolamento. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

6.4 L'Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2020 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile e da liberarsi con conferimenti in denaro, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 commi 5 e 8 c.c., entro la data del 30 giugno 2021 e per un ammontare massimo complessivo pari a Euro 230.000, compreso sovrapprezzo, mediante l'emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ad amministratori, manager (dipendenti e non dipendenti) e a collaboratori continuativi della Società e/o di società dalla medesima controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 c.c., da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione della Società, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine predetto, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione.

L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per (i) l'individuazione dei Beneficiari; (ii) la determinazione del numero massimo di Azioni di Nuova Emissione e del numero di Azioni di Nuova Emissione da attribuire a ciascuno dei Beneficiari e del (iii) prezzo di sottoscrizione delle Azioni di Nuova Emissione, stabilendo che il medesimo sarà calcolato tenuto conto della media ponderata dei prezzi giornalieri di chiusura del titolo negli ultimi sei mesi di negoziazione, e che non potrà essere in ogni caso inferiore a euro 0,05, che costituisce la quota di prezzo di emissione che, per ciascuna azione, verrà imputata a capitale sociale. Le Azioni di Nuova Emissione saranno soggette ad un vincolo di trasferibilità della durata di 12 mesi dal momento della loro assegnazione.

6.5 L'Assemblea Straordinaria del 16 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per un importo massimo complessivo di euro 2.500.000, compreso sovrapprezzo, da liberarsi con conferimenti in denaro, mediante l'emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e a

godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero delle azioni possedute, ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3 c.c., stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro la data del 28.02.2021, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data e che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione.

L'Assemblea Straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per (i) definire, in prosimità dell'avvio dell'offerta, il numero massimo di azioni ordinarie da emettere e il prezzo delle azioni di nuova emissione, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni di mercato in generale, dell'andamento dei prezzi e dei volumi delle azioni della Società esistenti espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e del Gruppo, avendo contestualmente determinato che verrà imputato a capitale, per ciascuna azione sottoscritta, un importo corrispondente all'attuale parità contabile di euro 0,05 a valere anche quale prezzo minimo di emissione delle azioni di nuova emissione; e (ii) determinare d'accordo con Borsa Italiana e nel rispetto del termine finale del 28.02.2021, le tempistiche per l'esecuzione della delibera di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti di opzione, nonché per la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultati inopinati al termine del periodo di sottoscrizione.

6.6 L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 16 dicembre 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., per un ammontare massimo pari a nominali Euro 302.318,6, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime corrispondenti n. 6.046.372 azioni di compendio, senza indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservato irrevocabilmente al servizio dell'esercizio dei massimi n. 6.046.372 warrant denominati "Warrant SG Company 2021-2025", nei termini meglio specificati nel relativo Regolamento e al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 0,80 per azione, con imputazione di Euro 0,05 a capitale sociale e la restante parte a sovrapprezzo. Le azioni verranno assegnate nel rapporto di 1 (una) nuova azione ordinaria SG Company S.p.A. per ogni warrant esercitato, stabilendo che l'aumento sarà liberato ed eseguito contestualmente a ciascuna sottoscrizione e che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 28.11.2025, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo

nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Articolo 7

Dati identificativi degli azionisti

7.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

7.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino, da soli o congiuntamente, almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione e fatta salva ogni diversa misura eventualmente stabilita da norme inderogabili. Salva diversa previsione normativa inderogabile o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono a carico dei soci richiedenti.

7.3. La richiesta di identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

7.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 8

Conferimenti e aumenti di capitale

8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

8.3. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo mas-

simo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

8.4 È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Articolo 9

Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 10

Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati

10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle Azioni

11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998

("TUF") (purché non costituenti mercati regolamentati), con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale "Regolamento Emittenti AIM Italia").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le Azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 12

Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio

12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul l'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti CONSOB di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato.

12.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.

12.3. L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

12.4. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiducia-

rio), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.

12.5. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.

12.6. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti alla determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 C.C., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro-tempore vigente, il "Regolamento Emittente AIM Italia") che disporrà anche in ordine ai tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

12.7. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

12.8. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel"

12.9. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si

intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

12.10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF e ai poteri di vigilanza della Consob.

Articolo 13

Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni o degli altri strumenti finanziari emessi dalla Società sull'AIM Italia - e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia - sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, "la disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto.

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per "partecipazione" quanto previsto al precedente articolo 12.9.) in misura pari o superiore alle soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione (di acquisto, vendita, conferimento, permuta o in qualunque altro modo effettuata) che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla disciplina richiamata.

13.4. L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione

zione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Articolo 14

Recesso

14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15

Convocazione

15.1. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamento pro tempore vigente mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza" o "Italia Oggi" o "Il Sole24ore", ed, in ogni caso, sul sito internet della Società.

15.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune

ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

15.3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

15.5. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15.6. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16

Intervento e voto

16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

16.2. Essi sono legittimati all'intervento ai sensi di legge.

16.3. In particolare, ove sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dal-

l'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

16.4. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

16.5. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 17

Presidente

17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18

Competenze e maggioranze

18.1. L'assemblea è competente ad assumere, in sede ordinaria e straordinaria, le deliberazioni nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto.

18.2. Quando le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(ii) cessione di partecipazioni od imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(iii) richiesta di revoca delle Azioni della società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3

18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. Fatti salvi i diversi quorum costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, le

deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi - nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto - altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.

Articolo 19

Verbalizzazione

19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20

Numero, durata e compenso degli amministratori

20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, soci e non soci, variante da 3 (tre) a 9 (nove) a discrezione dell'assemblea. L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2

c.c. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

Articolo 21

Nomina degli amministratori

21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal nominated adviser della società, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "Amministratore/i Indipendente/i").

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati pari al nu-

mero massimo di consiglieri eleggibili ai sensi dell'art. 20.1. del presente statuto, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- (ii) un curriculum contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti;
- (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di almeno un amministratore avente i requisiti di Amministratore Indipendente (ivi inclusa la preventiva individuazione o valutazione positiva da parte del nominated adviser) ai sensi del presente Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipen-

dente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

i citati requisiti.

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati

dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 22

Presidente e organi delegati

22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione - con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. - può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.

22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Articolo 23

Riunioni del consiglio

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 24

Poteri di gestione e deliberazioni consiliari

24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge. E' tuttavia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle ipotesi previste del precedente articolo 18.2.

24.2. Ferma restando in capo all'organo amministrativo la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi di business e alla fissazione delle linee strategiche della Società, lo stesso dovrà - con particolare riguardo agli scopi di beneficio comune di cui al precedente articolo 3.1. - amministrare la Società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, avendo il potere di compiere tutti gli atti necessari e/o opportuni per il perseguimento delle predette finali-

tà, tra i quali quello di cui al paragrafo 24.3 che segue.

24.3. L'organo amministrativo individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune di cui all'art. 3.1. del presente statuto. Il soggetto responsabile è denominato "Responsabile dell'Impatto" e la carica dura per il periodo di 3 anni o per l'eventuale inferiore durata determinata dal consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Poteri di rappresentanza

25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 26

Operazioni con parti correlate

26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.

26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In

tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE

Articolo 27

Collegio Sindacale

27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, ragioneria, scienza delle finanze, statistica, e discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché le materie e i settori di attività inerenti l'arredo [di spazi esterni] in generale .

27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni:

una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

(iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;

(b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa;

qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del

collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

27.16. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

Articolo 28

Revisione legale

28.1. La revisione legale dei conti è svolta, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale avente i requisiti di legge ed iscritta nell'apposito registro.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 29

Esercizi sociali e redazione del bilancio

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

29.3 La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento delle finalità di beneficio comune, allegata al bilancio, che include le informazioni previste dalla legge per tale relazione. La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società e in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune verrà effettuata dalla Società sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Articolo 30

Utili e dividendi

30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.

SCIoglimento

Articolo 31

Nomina dei liquidatori

31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 32

Rinvio


32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.

f.to. PATRIZIA CODECASA Notaio

Allegato D'ol n. 58906/33159 Reg


SG COMPANY S.P.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 29 aprile 2021
Parte Straordinaria - Mozione 1
Modifica Statuto

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
FONTANA FRANCO	1.000.000	-	-
4AIM SICAF S.P.A.	693.449	-	-
POP BOX S.R.L.	391.348	-	-
VERDESCA DAVIDE FRANCESCO	334.150	-	-
	-	-	-
Totale (n. azioni)	12.418.947	-	-
<i>% sul capitale con diritto di voto</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>% sul capitale sociale</i>	<i>51,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale azioni votanti	12.418.947		
Capitale sociale	24.185.488		




SG COMPANY S.P.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 29 aprile 2021
Parte Straordinaria - Mozione 2
Emissione strumenti finanziari

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	10.000.000	-	-
FONTANA FRANCO	1.000.000	-	-
4AIM SICAF S.P.A.	693.449	-	-
POP BOX S.R.L.	391.348	-	-
VERDESCA DAVIDE FRANCESCO	334.150	-	-
	-	-	-
Totale (n. azioni)	12.418.947	-	-
<i>% sul capitale con diritto di voto</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>% sul capitale sociale</i>	<i>51,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale azioni votanti	12.418.947		
Capitale sociale	24.185.488		



SG COMPANY S.P.A.
Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti - 29 aprile 2021
Parte Straordinaria - Mozione 3
Aumento capitale per Double s.r.l.

Azionisti	Azioni ordinarie		
	Favorevole	Contrario	Astenuto
DL S.R.L.	-	10.000.000	-
FONTANA FRANCO	1.000.000	-	-
4AIM SICAF S.P.A.	693.449	-	-
POP BOX S.R.L.	391.348	-	-
VERDESCA DAVIDE FRANCESCO	-	334.150	-
	-	-	-
Totale (n. azioni)	2.084.797	10.334.150	-
<i>% sul capitale con diritto di voto</i>	<i>16,79</i>	<i>83,21</i>	<i>0,00</i>
<i>% sul capitale sociale</i>	<i>8,62</i>	<i>42,73</i>	<i>0,00</i>
Totale azioni votanti	12.418.947		
Capitale sociale	24.185.488		



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a circular seal with a textured, dotted pattern, likely an official seal of the company or the assembly.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 , già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n. 235 firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti

Lodi, 3 (tre) maggio 2021 (duemilaventuno)